



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 251

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 17 luglio 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	Pag. 20
---------------------------	---------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 22
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	» 33

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i>	» 41

11^a - Lavoro:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 42
--	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 43
---------------------------	------

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	» 48
---	------

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	» 49
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 53*Plenaria (pomeridiana)* » 66

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 77

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 79

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 82

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

21^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Le Commissioni riunite proseguono nell'esame degli emendamenti.

La senatrice NUGNES (M5S) interviene sull'ordine dei lavori facendo presente che, in chiusura dell'ultima seduta, si era convenuto che nella seduta antimeridiana di oggi non sarebbero stati votati emendamenti e che i relatori avrebbero depositato loro proposte emendative.

Il presidente MARINELLO replica che le proposte dei relatori sono in fase di avanzata definizione e saranno presentate appena completate. L'indicazione della Presidenza, nel corso dell'ultima seduta, è stata quella per la quale nella seduta antimeridiana di oggi non sarebbero stati votati emendamenti accantonati, potendosi comunque procedere alla votazione di quelli non segnalati dai Gruppi parlamentari ed all'accantonamento di quelli segnalati. Invita i rappresentanti dei Gruppi e, in particolar modo, di opposizione ad esprimere le proprie valutazioni in merito alle osservazioni della senatrice Nugnes.

Prendono la parola i senatori CALEO (*PD*), MANCUSO (*NCD*), Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), CONSIGLIO (*LN-Aut*), ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DI BIAGIO (*PI*) che si associano alla proposta del Presidente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.7, 23.9, 23.10 e 23.11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 23.4, 23.5, 23.8 e 23.12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi posto ai voti l'emendamento 23.6, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24 e di quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.4, 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.14, 24.15, 24.16, 24.18, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 24.29, 24.31, 24.32, 24.34, 24.37, 24.38, 24.39, 24.40, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 24.56, 24.57, 24.58, 24.59, 24.60, 24.61, 24.62, 24.63, 24.66, 24.67, 24.0.1, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.8, 24.0.9, 24.0.11 e 24.0.12.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 24.3, 24.6, 24.12, 24.13, 24.17, 24.19, 24.23, 24.27, 24.28, 24.30, 24.33, 24.35, 24.36, 24.41, 24.55, 24.64, 24.65, 24.0.2, 24.0.10 e 24.0.13.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25 e di quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.20, 25.21, 25.24 e 25.0.5.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 25.10, 25.19, 25.22, 25.23, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi posto ai voti l'emendamento 25.0.6, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 26, fino all'emendamento 26.27.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.22, 26.23, 26.24, 26.26 e 26.30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 26.1, 26.15, 26.20 e 26.25.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi posto ai voti l'emendamento 26.27, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

22^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MARINELLO comunica che sono state presentate le proposte emendative 10.55 (testo 2), 10.0.1 (testo 2), 13.72 (testo 4), 18.0.10 (testo 2), 19.0.15 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2), che riformulano i rispettivi emendamenti. Sono stati inoltre depositati gli emendamenti 1.100 e 3.100 dei relatori. Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 26, a partire dall'emendamento 26.28, e degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il presidente MARINELLO informa che sono stati ritirati gli emendamenti 26.31, 26.32, 26.33, 26.35, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.46, 26.48, 26.49, 26.52, 26.53, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.67, 26.68, 26.69, 26.70, 26.71, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.10, 26.0.11, 26.0.6 e 26.0.8.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 26.34, 26.41, 26.47, 26.50 (testo 2), 26.51, 26.54, 26.59, 26.60, 26.65, 26.66, 26.72, 26.0.1, 26.0.7 e 26.0.9.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 26.28 e 26.29.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 27 e di quello ad esso aggiuntivo.

Il presidente MARINELLO informa che l'emendamento 27.1 è stato ritirato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone di accantonare l'emendamento 27.0.1.

Le Commissioni riunite convengono.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 28 e di quelli ad esso aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO informa che sono stati ritirati gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.5.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 28.4 e 28.6.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 28.3 e 28.7.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 29 e di quelli ad esso aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO informa che sono stati ritirati gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.15, 29.16, 29.17, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.27, 29.28 e 29.30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 29.12, 29.13, 29.14, 29.26 e 29.29.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.5 e 29.18.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30, fino all'emendamento 30.0.13.

Il presidente MARINELLO informa che sono stati ritirati gli emendamenti 30.4, 30.8, 30.12, 30.13, 30.14, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21, 30.23, 30.25, 30.26, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 30.32, 30.33, 30.34, 30.35, 30.37, 30.41, 30.42, 30.43, 30.44, 30.45, 30.46, 30.47, 30.49, 30.50, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.12 e 30.0.13.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.6, 30.7, 30.9, 30.10, 30.11, 30.22, 30.24

(testo 2), 30.31, 30.36, 30.38, 30.39, 30.40, 30.48, 30.51, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.10 e 30.0.11.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa dichiarazione di voto del senatore MARTELLI (*M5S*) sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.16 e 30.17.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1541
(al testo del decreto-legge)

1.100

I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 nonché per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 nonché a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3.100

I RELATORI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016»;

b) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» con le seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) all'articolo 5, comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» con le seguenti: «decorrere dal completamento, del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione».

d) all'articolo 5, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:

a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;

b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;

e) all'articolo 8, comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di

euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

10.55 (testo 2)

VACCARI, CALEO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il personale impegnato deve disporre delle idonee competenze per l'espletamento delle suddette attività, quali l'iscrizione all'albo professionale e l'essere in regola con gli obblighi della formazione continua di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012. Qualora le suddette strutture e uffici non dispongano di personale con adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, il Presidente della regione può avvalersi di professionisti esterni, uniformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il corrispettivo da porre a base d'asta per l'affidamento dei suddetti incarichi sarà determinato secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n. 143 del 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere la tutela del territorio e di ridurre la disoccupazione nelle aree montane, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, un bando nazionale per la realizzazione di: interventi di sistemazione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; interventi di manutenzione delle aree forestali finalizzati al consolidamento del territorio e del soprassuolo forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi; interventi di manutenzione degli alvei fluviali; interventi di valorizzazione turistica come manutenzione di sentieri ed aree di sosta. Possono accedere al bando le imprese che dimostrino di avere la disponibilità delle aree pubbliche su cui effettuare gli interventi e che si impegnino ad assumere, per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, giovani disoccupati di età inferiore ai 29 anni ovvero adulti disoccupati da almeno due anni. Il bando è altresì riservato a progetti immediatamente cantierabili da realizzarsi nei comuni classificati montani e par-

zialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Il bando deve garantire priorità ai progetti organici o aggregati che interessino la più ampia superficie territoriale ed il maggior numero di regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

10.0.1 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

Conseguentemente l'articolo 6, comma 1, lettera b), 1-bis del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 è abrogato.

13.72 (testo 4)

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Dopo l'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 242-ter. - (Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). – Non si applicano le procedure di cui agli articoli

242, 242-bis e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni."

3-ter. All'articolo 240, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "prevenzione: le" inserire le seguenti: "*misure di messa in sicurezza d'emergenza e le altre*".

3-quater. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, dopo le parole: "altro soggetto interessato," inserire le seguenti: "ove sono disponibili le necessarie risorse finanziarie";

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla loro attuazione" sono inserite le seguenti: "enti titolari dei relativi procedimenti in sede di conferenza di servizi convocata per l'istruttoria e l'approvazione del progetto di messa in sicurezza o di bonifica".

3-quinquies. All'articolo 299, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle Prefetture, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle agenzie per la protezione dell'ambiente".».

Conseguentemente,

al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 1, sostituire la parola: «attività» con le parole: «esercitazioni militari»;

al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 3, dopo le parole «residenziale» inserire le seguenti: «o di siti, che ancorché dismessi non sono più utilizzati per esercitazioni militari e sono inseriti in aree classificate agricole, verde pubblico o residenziale,»;

al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "stagno" è sostituita dalle seguenti: "composti organo-stannici"».

18.0.10 (testo 2)

RUTA

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo le parole: "il Governo promuove", aggiungere le seguenti: ", successivamente all'emanazione del decreto ministerale di seguito previsto,"».

19.0.15 (testo 2)

FORNARO, TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, possono rivalutare ai soli fini civilistici, i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per la rivalutazione dei beni, per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti di cui al comma 1 e le eventuali imposte da versare in relazione alla rivalutazione di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b)-bis) i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi degli uffici finanziari nonché i termini processuali del contenzioso tributario,";

b) alla lettera c), dopo le parole: "amministrazioni pubbliche" aggiungere le seguenti: "incluse le attività processuali del contenzioso tributario"».

21.0.2 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, BORIOI, FILIPPI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rifinanziamento e nuova governance per la Piattaforma Logistica Nazionale – PLN)

1. Visto l'inserimento nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 221 dicembre 2001, n. 443 della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale ("PLN"), implementata dal soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le camere di commercio e l'Unioncamere possono effettuare direttamente, secondo le norme del codice civile, investimenti partecipativi nel capitale del sopradetto soggetto attuatore unico della PLN, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate dal predetto soggetto attuatore per la implementazione locale della PLN.

3. Entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet S.p.A. del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi in finanza di progetto bandita per l'affidamento del completamento della PLN e della relativa gestione, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 90, comma 1, UIRNet S.p.A., sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità del progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il gestore della PLN, che è sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adempiere al disposto dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, UIRNet S.p.A., di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia la procedura per la presentazione al CIPE del progetto preliminare della PLN allargata, intendendosi per tale la PLN costituita, oltre che secondo le definizioni contenute nel decreto ministeriale n. 18 T del 20 giugno 2005 e nell'articolo 61-*bis*, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, anche dalle aree di sosta dedicate ai mezzi destinati al traffico logistico, dall'implementazione della banda larga "ultimo miglio logistico" su tutto il territorio nazionale, nonché dalle interfacce con le ulteriori Piattaforme telematiche in ambito logistico in essere o da crearsi presso i nodi logistici e intermodali, da rendersi coerenti con la medesima Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia"».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria**179^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 14,10.***IN SEDE CONSULTIVA****(1567) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario**(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 100 del 2014, che intende assicurare, con particolare riferimento alla Società Ilva s.p.a, la continuità produttiva e occupazionale e il contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che si tratta di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Il decreto-legge è composto di due articoli. L'articolo 1 reca modifiche ad alcune previsioni contenute nel decreto-legge n. 61 del 2013, precisando la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del Piano ambientale dell'Ilva. Sono previste due scadenze generali: entro il 31 luglio 2015, dovranno essere realizzati gli adempimenti scadenti a quella data, nella misura minima dell'80 per cento; entro il 4 agosto 2016, dovranno essere completati gli interventi ambientali. Dovrà comunque essere rispettato il termine già fissato dell'8 marzo 2016 per l'applicazione della decisione della Commissione 2012/135/UE, relativa alle migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio. Infine, si prevede che il commissario straordinario presenti al Ministro dell'ambiente e all'ISPRA, entro la fine del 2015, una relazione sullo stato di attuazione del piano ambientale.

Inoltre, al comma 4 dell'articolo 1, è introdotta la possibilità per l'impresa commissariata di contrarre finanziamenti prededucibili, qualora questi siano funzionali all'attuazione del piano ambientale, ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La prededucibilità è subordinata all'attestazione del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico, ovvero di quest'ultimo sentito il primo, secondo la destinazione del finanziamento richiesto.

L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In considerazione della necessità e urgenza delle misure previste, che peraltro soddisfano il requisito della omogeneità, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria**250^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con l'esame di restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le riformulazioni e le proposte ulteriormente pervenute, che saranno esaminate in un secondo momento.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.19, che prevede la costituzione di una piattaforma informativa, con conseguenti oneri finanziari; fa, poi, presente che l'emendamento 1.62 richiederebbe l'acquisizione di apposita relazione tecnica. Analogamente, occorrerebbe acquisire la relazione tecnica anche sulla proposta 1.0.8,

mentre, in merito all'emendamento 1.25, concorda con l'indicazione del relatore di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Si sofferma, poi, sugli emendamenti segnalati dal relatore ai fini della verifica di compatibilità con la normativa europea, osservando che le proposte 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.52, 1.53 e 1.54 non comportano oneri diretti di carattere finanziario. Prospetta, quindi, la possibilità per la Commissione di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Invece, in merito agli emendamenti 1.37, 1.59 e 1.60, osserva che, a prescindere dai profili di compatibilità con la normativa europea, essi determinano effetti negativi in termini di cassa.

Sull'emendamento 1.55, rileva che esso utilizza fondi speciali di conto capitale per finanziare spesa corrente. In merito alle proposte 1.0.1 e 1.0.2, evidenzia il carattere di onerosità del comma 3, secondo periodo, mentre, con riguardo all'emendamento 1.0.9, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo. Successivamente, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12,40.

Il vice ministro MORANDO avverte che sono pervenute le relazioni tecniche positivamente verificate sulle proposte 1.0.8 e 1.0.9, che vengono messe a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE fa, quindi, presente che su tali emendamenti il parere sarà non ostativo, alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del relatore sull'onerosità delle proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30.

Per quanto concerne gli emendamenti per i quali si rende necessario un approfondimento, esprime una valutazione di nulla osta sulle proposte 2.12, 2.13, 2.34 e 2.41. In merito all'emendamento 2.42, ritiene necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

La senatrice BULGARELLI (M5S) fa presente come l'emendamento 2.42, riguardante la dematerializzazione di registri aziendali, interviene su una normativa già vigente.

Il PRESIDENTE suggerisce di formulare su tale emendamento un parere di semplice contrarietà.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, il vice ministro MORANDO reputa che le proposte 3.32, 3.33 e 3.34, segnalate dal relatore come onerose, non determinino effetti negativi per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE suggerisce di formulare su tali emendamenti un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, poi, sugli emendamenti da 3.1 a 3.21 meritevoli di valutazione in relazione al testo e fa presente come essi, sul piano strettamente finanziario, non comportino oneri, in quanto le misure agevolative recate dall'articolo 3 sono costruite secondo un tetto di spesa. In merito ai restanti emendamenti segnalati all'articolo 3, formula un avviso di nulla osta, fatta eccezione per la proposta 3.22, che comporta effetti onerosi, e 3.0.2 che richiede apposita relazione tecnica.

In merito, poi, agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.34, 4.35 e 4.26, peraltro segnalate dal relatore.

Interviene incidentalmente il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) per chiedere chiarimenti sul carattere di onerosità delle proposte 4.34 e 4.35.

Il PRESIDENTE fornisce le delucidazioni richieste.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla valutazione di onerosità delle proposte 5.4, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.32.

Sottolinea, quindi, che le proposte emendative all'articolo 5 segnalate dal relatore come meritevoli di riflessione, in relazione al testo, determinino una notevole estensione della platea dei beneficiari delle misure agevolative volte ad incentivare l'assunzione di giovani lavoratori nel settore agricolo, con l'effetto di depotenziarne il carattere incentivante. Peraltro, l'innalzamento del limite massimo di età dei lavoratori da assumere, per poter beneficiare dell'agevolazione, rischia di determinare una violazione della normativa europea, con l'avvio di una procedura di infrazione.

La senatrice DE PIN (*Misto-ILC*) osserva come l'innalzamento dell'età massima dei lavoratori da assumere trovi spiegazione anche in una difficile congiuntura economica, che penalizza soprattutto le fasce di età medio-alte.

Il PRESIDENTE suggerisce, quindi, di formulare su tali emendamenti un parere di semplice contrarietà, ribadendo i rischi connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari dell'incentivo e alla violazione della normativa europea.

Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con la valutazione del relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in merito alle proposte 5.12, 5.15, 5.16, 5.18 e 5.24: peraltro, in riferimento all'emendamento 5.12, sottolinea come esso, comunque, appaia produttivo di maggiori oneri, essendo la copertura palesemente incongrua, poiché basata sull'aumento del prelievo erariale sui giochi.

Il PRESIDENTE conferma su tali proposte un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO rileva, poi, che gli emendamenti 5.19 e 5.20, abrogando alcuni requisiti per l'accesso alla misura incentivante, depotenziano l'efficacia della misura medesima e inducono, altresì, alla messa in atto di condotte emulative.

Il PRESIDENTE suggerisce di esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.19 e 5.20, ribadendo le considerazioni critiche sull'ampliamento della platea dei beneficiari della misura agevolativa, nonché sul rischio di effetti emulativi.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, una valutazione contraria sull'emendamento 5.30, che comporta un potenziale decremento di gettito contributivo.

Il PRESIDENTE reputa opportuno esprimere su tale proposta un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime, quindi, una valutazione non ostativa sugli emendamenti 5.33 e 5.34, stante il loro carattere ordinamentale. Segnala, poi, anche le proposte 5.21 e 5.29, da cui potrebbe derivare una riduzione di gettito.

Il PRESIDENTE suggerisce di esprimere un parere di semplice contrarietà anche sugli emendamenti 5.21 e 5.29 testé segnalati.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 6, il vice ministro MORANDO esprime un avviso di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 6.18. Formula, poi, un avviso contrario sulle proposte 6.19 e 6.11, per il quale ultimo ritiene necessaria la relazione tecnica.

In merito, quindi, all'emendamento 6.0.1, mette a disposizione dei senatori la relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, successivamente, alla Commissione la criticità della proposta 6.22, che indebolisce l'efficacia della clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE suggerisce di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.22, oltre che sulla proposta 6.1 segnalata dal relatore.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 7, il vice ministro MORANDO si esprime in senso negativo sugli emendamenti segnalati dal relatore come produttivi di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, su richiesta avanzata dai senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e SANGALLI (*PD*), dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.18, in materia di comunicazione annuale delle operazioni IVA per i produttori agricoli con un ridotto volume di affari, onde consentire l'acquisizione della relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO fa, poi, presente come gli emendamenti 7.3 e 7.19, a prescindere dall'acquisizione della relazione tecnica, risultino produttivi di una diminuzione del gettito tributario. In merito poi all'emendamento 7.0.3, mette a disposizione la relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, in relazione agli emendamenti 7.13 e 7.14, l'onerosità del comma 1-*bis*.

Per quanto concerne le proposte 7.9 e 7.10, osserva come esse non comportino effetti finanziari rilevanti.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di esprimere un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 7.9 e 7.10.

Il vice ministro MORANDO formula, quindi, un avviso di nulla osta sulle proposte 7.21, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.5: in particolare, per quanto concerne le proposte 7.0.1 e 7.0.2, sull'utilizzo del contante nei mercati ortofrutticoli, fa presente che è pervenuto l'avviso non ostativo del Dipartimento delle finanze. In merito, invece, all'emendamento 7.0.5, mette a disposizione della Commissione la relazione tecnica positivamente verificata.

Chiede, poi, l'accantonamento dell'emendamento 7.0.8, nonché delle proposte ad esso analoghe, per consentire un supplemento di istruttoria.

Il PRESIDENTE accantona, quindi, l'emendamento 7.0.8 e le proposte di analogo tenore.

In merito agli emendamenti all'articolo 8, il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 8.0.1, su cui esprime parere contrario, in quanto esso mette a rischio le pretese erariali.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.62, 1.37, 1.55, 1.59, 1.60, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 3.22, 3.0.2, 4.26, 4.34, 4.35, 5.4, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.32, 5.12, 5.15, 5.16, 5.18, 5.24, 6.11,

6.19, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13 (limitatamente al comma 1-*bis*), 7.14 (limitatamente al comma 1-*bis*), 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 e 8.0.1.

Sull'emendamento 1.25 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del secondo periodo del comma 3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.52, 1.53, 1.54, 2.42, 3.32, 3.33, 3.34, 5.1, 5.2, 5.3, 5.11, 5.19, 5.20, 5.21, 5.29, 5.30, 6.1, 6.22, 7.9 e 7.10.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, fatta eccezione per le proposte riformulate, quelle ulteriormente pervenute, nonché per gli emendamenti 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.18, il cui esame resta sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutte le restanti proposte a partire dall'articolo 9.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (n. 92)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore illustra una proposta di parere non ostativo, con un presupposto e osservazioni (pubblicata in allegato).

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta testé illustrata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto che:

- il provvedimento in esame, per il contenuto ordinamentale, non produce effetti diretti sui saldi di finanza pubblica;

- l'introduzione del principio contabile della competenza finanziaria cosiddetta «potenziata», che prevede l'imputazione contabile delle obbligazioni soltanto nell'esercizio in cui esse diventano esigibili, costituisce un importante passaggio in vista della predisposizione del bilancio di sola cassa;

- la graduale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, consentendo una valutazione omogenea dei costi e dei ricavi fra le diverse amministrazioni pubbliche, rappresenta un presupposto per un'efficiente operazione di revisione della spesa incentrata su tagli selettivi;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- l'aggiornamento dei sistemi informativi e l'attività di formazione del personale degli enti interessati possano essere effettuati con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; e con le seguenti osservazioni:

- risulta necessario che il fondo pluriennale vincolato, definito nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, abbia un livello di dettaglio tale da favorire la massima trasparenza dei valori rappresentati, da conseguire, eventualmente, anche con specifici allegati agli schemi di bilancio;

- risulta auspicabile che l'introduzione del principio contabile della competenza finanziaria cosiddetta «potenziata» sia accompagnato dalla predisposizione, da parte degli enti interessati, di un prospetto riepilogativo delle obbligazioni esigibili nell'anno finanziario di riferimento, da allegarsi al relativo bilancio di previsione, in cui risultino evidenti anche le serie storiche degli impegni finanziari contratti, favorendo così la corretta e trasparente programmazione delle risorse;

- è altresì indispensabile avviare un'adeguata riflessione sulle implicazioni che il sistema della competenza finanziaria «potenziata» potrà avere sul metodo della decisione politica basata sullo strumento legislativo, in quanto il principio costituzionale dell'annualità di bilancio impone l'obbligo di copertura nello stesso esercizio in cui si produce l'onere, per cui, se quest'ultimo emerge contabilmente in un esercizio diverso da

quello per cui è prevista la compensazione, occorre evitare effetti negativi sui conti della finanza pubblica. Si ricorda, altresì, che il principio dell'annualità del bilancio è concepito a presidio dell'indispensabilità dello strumento legislativo, nell'ambito di una ordinata dialettica tra esecutivi ed assemblee elettive;

– per quanto concerne il titolo III, va valutata la coerenza della previsione di una legge di stabilità a livello regionale, con il bilancio integrato previsto dalla legge n. 243 del 2012, per quanto riguarda la Stato, tenuto conto che il bilancio dello Stato risulta unificato;

– occorre, inoltre, avviare un'ulteriore riflessione circa la coerenza del richiamato principio della competenza «potenziata» rispetto non solo alla legge di contabilità n. 196 del 2009 in tema di definizione dell'impegno contabile, ma anche in rapporto all'attuazione della legge n. 243 del 2012, legge cosiddetta rinforzata (che costituisce una fonte normativa di rango sovraordinato), per la parte in cui si fa riferimento al concetto consolidato di competenza e si dettano vincoli in tema di saldi dei bilanci degli enti pubblici, anche territoriali;

– appare opportuno, come peraltro già previsto dallo schema di decreto, che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui sia assistita da un congruo periodo transitorio, attualmente della durata di dieci anni, onde consentire ai comuni in cui, a seguito dell'eccedenza dei residui attivi da cancellare rispetto ai residui passivi, emerge un disavanzo, di poter usufruire di un lasso temporale adeguato per ripristinare l'equilibrio di bilancio;

– in riferimento all'articolo 38, va meglio disciplinato il caso delle possibilità, per le regioni, del rinvio al bilancio per la modulazione delle spese continuative e ricorrenti: ciò al fine di rendere coerente la materia, non solo con l'articolo 19 della legge di contabilità (che, a sua volta, richiama l'articolo 17, il quale esclude per lo Stato tale possibilità), ma anche con la giurisprudenza costituzionale in materia. Ne deriva che il solo caso in cui sarebbe ammissibile il ricorso alle future leggi di bilancio per la modulazione degli oneri, è il caso delle spese puramente discrezionali: per tutte le altre tipologie, infatti, deve rimanere il principio della copertura nella relativa legge istitutiva per tutta la durata dell'onere stesso, sulla base dei principi generali previsti dalla legge di contabilità n. 196, prima richiamata, attentamente recepiti dalla giurisprudenza costituzionale.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria**115^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), nell'introdurre l'esame, ricorda l'ampia fase istruttoria compiuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli enti della fiscalità e le osservazioni già emesse in tale sede sui contenuti dell'atto in titolo. Rileva innanzitutto che l'articolo 1 individua l'ordinamento delle commissioni censuarie, articolate in locali e centrale.

L'articolo 2 definisce l'articolazione delle commissioni censuarie locali in tre sezioni competenti in materia di: catasto terreni, catasto urbano e revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. È inoltre prevista la possibilità di modificare il numero delle sezioni, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma. Vengono altresì definiti criteri e modalità di nomina dei presidenti delle commissioni.

L'articolo 3 dispone in merito alla composizione delle sezioni in cui sono articolate le commissioni censuarie locali, composte da sei componenti tra cui un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione. I componenti sono scelti dal presidente del tribunale tra soggetti in numero almeno doppio designati nel rispetto della seguente com-

posizione: due fra quelli designati dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra propri dipendenti, uno fra quelli designati dall'ANCI e tre fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria. Si tratta dell'aspetto sul quale si sono concentrate le maggiori osservazioni critiche: auspica la definizione di un punto di equilibrio che contempra le varie esigenze, nell'ottica di un «catasto partecipativo» quale fattore propulsivo della riforma in itinere.

L'articolo 4 individua le modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali, mentre l'articolo 5 attribuisce le funzioni di segreteria della commissione ad un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 6 definisce la struttura della commissione censuaria centrale, composta dal presidente e da venticinque componenti e articolata anch'essa in tre sezioni, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, catasto urbano e riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Ai sensi dell'articolo 7 ciascuna sezione è composta da undici componenti; sono membri di diritto di tutte le sezioni il direttore dell'Agenzia delle entrate e i direttori centrali delle direzioni Catasto e Cartografia, Osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi e Pubblicità immobiliare e affari legali.

L'articolo 8 individua le modalità per la designazione e la nomina dei componenti della commissione censuaria centrale, mentre l'articolo 9 individua un segretario ed un ufficio di segreteria tecnica nell'ambito degli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 10 individua i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie, l'articolo 11 elenca i motivi di incompatibilità e l'articolo 12 specifica le cause di decadenza dall'incarico.

Ai sensi dell'articolo 13 la durata del mandato dei presidenti e dei componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, è di cinque anni non rinnovabile.

L'articolo 14, dedicato alle commissioni censuarie locali, specifica le relative funzioni in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano. Le commissioni censuarie locali provvedono altresì alla validazione delle funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle entrate e dei relativi ambiti di applicazione. L'oratore sottolinea che tale ultimo aspetto integra l'elemento di maggiore pregnanza della riforma del catasto.

Quanto alla commissione censuaria centrale, questa, ai sensi dell'articolo 15, esercita le seguenti funzioni in materia di catasto terreni: decide sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo; nel caso di revisione generale

delle tariffe d'estimo, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide invece sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo. Quanto alle funzioni statistiche, provvede alla loro definitiva validazione, ove la commissione censuaria locale non abbia provveduto e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni; provvede inoltre, a sezioni unite, alla validazione dei saggi di redditività media determinati dalla stessa Agenzia. Alla commissione censuaria centrale viene infine espressamente attribuito un potere sostitutivo nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza, nonché una funzione consultiva. Incidentalmente, il relatore osserva che andranno esaminati gli aspetti di un possibile contrasto di interesse visto il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate in differenti ruoli.

L'articolo 16 dà facoltà alle commissioni censuarie, a fini istruttori, di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.

L'articolo 17 prevede che le commissioni censuarie possano essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite; si riuniscono ordinariamente a sezione semplice, mentre sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto o qualora il presidente lo ritenga opportuno.

L'articolo 18 disciplina la validità delle deliberazioni delle commissioni.

L'articolo 19 dispone lo scioglimento delle commissioni censuarie locali che non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti.

L'articolo 20 specifica che ai componenti delle commissioni censuarie non spetta alcun compenso o gettone, eccetto l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

L'articolo 21 fa decorrere l'insediamento delle nuove commissioni censuarie da apposito provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 22, è abrogata la previgente disciplina recata dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972.

Il relatore conclude, prefigurando la possibilità di apportare alcuni miglioramenti del testo, anche in riferimento a perplessità espresse da soggetti auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità, riservandosi di esplicitare in seguito tutti gli aspetti di modifica da valutare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri si sono svolte le audizioni dei rappresentanti di CONFPROFESSIONI, di CONFINDUSTRIA e della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1259, recante delega per la riforma dei confidi. Avverte inoltre che i documenti acquisiti nel corso di tali audizioni saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

*Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1259 (DELEGA PER LA RIFORMA DEI CONFIDI)*

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Zavoli ha aggiunto la sua firma all'emendamento 5.0.2 e che la senatrice Mussini ha ritirato gli emendamenti a sua firma. Comunica altresì che la senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la sua firma agli ordini del giorno nn. 1 e 2. Ricorda altresì che il ministro Franceschini è oggi impegnato a Pompei, come annunciato nella seduta di ieri, e che il Governo è rappresentato dal sottosegretario Francesca Barracciu.

La senatrice SERRA (M5S) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, riservandosi di ripresentarli in Assemblea. Conferma invece il mantenimento degli ordini del giorno presentati.

Il senatore COTTI (*M5S*) precisa di voler mantenere gli emendamenti che recano la sua firma, onde conoscere l'orientamento della relatrice e del rappresentante del Governo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del suo Gruppo, rimarcando che non le è giunta alcuna comunicazione informale da parte della relatrice circa le proposte emendative valutate positivamente ai fini della trasformazione in ordini del giorno. Ne consegue dunque a suo giudizio che tale valutazione sarà compiuta durante l'esame in Assemblea.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) tiene a precisare di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della relatrice circa gli emendamenti valutati positivamente.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) conferma il ritiro di tutti gli emendamenti del suo Gruppo, come annunciato ieri dal senatore Centinaio.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) comunica a sua volta il ritiro di tutte le proposte emendative del suo schieramento.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) ritira gli emendamenti a sua firma, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dove potrà avvenire una valutazione puntuale ai fini di una eventuale trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ritira a sua volta le proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) prende atto delle decisioni dei Gruppi in merito al ritiro degli emendamenti, sottolineando comunque che ieri era iniziato un serio lavoro di analisi delle singole proposte emendative. Ricorda del resto che il Ministro aveva manifestato disponibilità ad esaminare ciascun emendamento, nella cornice rappresentata dal testo approvato in prima lettura, con la prospettiva di enucleare nuovi impegni assumibili dal Governo su aspetti ritenuti condivisi. Ritiene pertanto che fosse chiaro che si sarebbe proseguito lungo tale direttrice e manifesta rammarico per eventuali incomprensioni sorte. Si appella dunque a tutti i commissari affinché si concluda l'approfondimento iniziato ieri, valutando nel merito ciascuna proposta.

Prende nuovamente la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) per precisare che un'analoga disamina può essere svolta durante l'esame in Assemblea, tanto più che il ministro Franceschini ha manifestato la volontà di non apporre la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) apprezza il lavoro della relatrice e, per quanto lo riguarda, nega che vi siano state incomprensioni circa il prosieguo dell'esame. Afferma invece che il suo ritiro degli emendamenti è motivato da altre ragioni politiche.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritiene che il compito della Commissione sia di approfondire gli aspetti più rilevanti del provvedimento che possono trovare larga condivisione, nell'ottica di indirizzare l'Esecutivo in una precisa direzione. Nella consapevolezza che gli spazi di modifica sono comunque limitati, anche perché – come affermato dal Ministro – non vi sono ulteriori disponibilità finanziarie per sostenere nuove misure, reputa che il ritiro di molti emendamenti impedirà di far emergere tematiche di rilievo su cui ciascun Gruppo avrebbe potuto dare un contributo.

Conferma perciò il mantenimento di tutte le proposte emendative del suo schieramento onde completare il lavoro iniziato.

Il senatore CONTE (*NCD*) si associa alle affermazioni della senatrice Puglisi, rammentando che il ministro Franceschini aveva chiaramente escluso modifiche che comportassero spese, negando perciò il ricorso ad una terza lettura. Condivide perciò il percorso intrapreso dalla relatrice che consente a suo avviso di esaminare il contenuto delle proposte più rilevanti onde esprimere atti di indirizzo al Governo.

Il PRESIDENTE conferma che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno proceduto ad un'analisi puntuale di ciascun emendamento, nell'auspicio di poter concludere l'esame in Commissione e di poter evitare l'apposizione della questione di fiducia durante l'*iter* in Assemblea.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa notare che anche in occasione del cosiddetto «decreto scuola» sono stati approvati numerosi ordini del giorno benché fosse stata apposta la questione di fiducia.

La senatrice PUGLISI (*PD*) nega tale ricostruzione, ricordando che in quel caso non venne affatto apposta la questione di fiducia.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) ribadisce che anche durante l'esame in Assemblea, a prescindere da un eventuale voto di fiducia, potrebbero essere individuati gli emendamenti su cui la relatrice e il Governo manifestano un orientamento favorevole ai fini della trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore MARTINI (*PD*) chiede se sia stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo in Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che era stata ipotizzata la data di oggi alle ore 19 ma senza alcuna comunicazione formale, atteso che proprio in queste ore è in corso la Conferenza dei Capigruppo.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU conferma la volontà del Governo di compiere un esame approfondito nel pieno rispetto delle prerogative dei due rami del Parlamento, lavorando in collaborazione con ciascuna Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sottolinea del resto che, proprio in virtù di tale proficuo confronto, il testo è stato arricchito notevolmente e non ha riscontrato posizioni contrarie durante l'esame in prima lettura.

Riconoscendo comunque che la Commissione è sovrana nell'organizzazione dei propri lavori, rinnova la disponibilità a non apporre la questione di fiducia, previa valutazione del prosieguo dell'*iter*.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) chiede quale sia l'organizzazione dei lavori dell'Aula del prossimo lunedì. Domanda altresì nuovamente se il Governo procederà senza l'apposizione della questione di fiducia e rileva che l'eventuale slittamento del provvedimento in titolo nel calendario dell'Assemblea è presumibilmente dovuto alla volontà della maggioranza di completare l'esame di disegni di legge di riforma costituzionale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) tiene a precisare che lo spirito di collaborazione è in questo caso assicurato proprio dalle opposizioni, attraverso il ritiro dei rispettivi emendamenti. Sottolinea infatti come siano stati mantenuti solo gli emendamenti dei Gruppi di maggioranza.

Il PRESIDENTE fa notare anzitutto che tutti i Gruppi di opposizione hanno comunque preannunciato la ripresentazione in Aula degli emendamenti ritirati in questa sede. Nel ribadire la volontà politica di non utilizzare lo strumento della questione di fiducia, precisa che la decisione circa la calendarizzazione del provvedimento in titolo spetta alla Conferenza dei Capigruppo. Salvo eventuali modifiche decise nella riunione attualmente in corso, l'ultima Conferenza dei Capigruppo aveva peraltro calendarizzato il decreto-legge in esame per la settimana prossima, a seguire rispetto al decreto-legge competitività.

Propone dunque di proseguire nell'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti restanti.

Con riferimento agli ordini del giorno di carattere generale, il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno n. 13, invocando l'esclusione degli enti dello spettacolo dalle norme che vietano ai rispettivi organi collegiali di percepire compensi. Giudica infatti paradossale che detti soggetti debbano assumersi numerose responsabilità senza che sia corrisposto loro un giusto riconoscimento economico, con evidente svilimento dell'attività svolta.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un orientamento in linea di massima contrario, in quanto troppo stringente, pur riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni rese.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU suggerisce di riformulare l'impegno al Governo inserendo le parole «valutare la possibilità di prevedere» tale esclusione. Laddove fosse accolta tale riformulazione, il parere potrebbe essere favorevole.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si associa a tale proposta.

Il PRESIDENTE ricorda che gli ordini del girone e gli emendamenti all'articolo 1 sono già stati esaminati nella seduta di ieri.

Gli emendamenti presentati all'articolo 2 non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.8, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il sottosegretario Francesca BARRACCIU.

Il PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 2.0.1. Indi, fa presente che tutti gli emendamenti all'articolo 3 risultano ritirati.

In sede di articolo 4, il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto del 4.2 che pone un vincolo meno stringente in tema di esercizio del commercio in prossimità di complessi monumentali.

Poiché i restanti emendamenti all'articolo 4 sono stati ritirati, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 11 e 12 riferiti all'articolo 4 e un parere contrario sul 4.2.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si conforma all'orientamento della relatrice precisando tuttavia, in merito all'ordine del giorno n. 12, di ritenere accoglibile una riformulazione che premettesse le parole «valutare l'opportunità» all'impegno al Governo di porre in essere tutte le iniziative affinché, nel caso di riesame delle concessioni di suolo pubblico per svolgere attività commerciali, sia offerta prioritariamente la possibilità di gestire attività all'interno di futuri centri servizi nelle vicinanze delle aree di pregio.

La senatrice PUGLISI (*PD*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno nn. 11 e 12 preannunciando un orientamento favorevole alle modifiche richieste dal Sottosegretario.

In sede di articolo 5 si danno per illustrate le proposte emendative non ritirate.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.17, mentre invita a ritirare il 5.26 in quanto l'ar-

gomento è già trattato dall'ordine del giorno n. 9 su cui ha espresso ieri un parere favorevole, ancorché subordinato ad una riformulazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.26.

In sede di articolo 6 il PRESIDENTE comunica che risultano ritirati tutti gli emendamenti mentre è confermato l'ordine del giorno n. 14.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un orientamento contrario sull'ordine del giorno n. 14.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, anche in questo caso, propone di riformulare l'ordine del giorno n. 14 inserendo la clausola per cui il Governo si impegna a valutare l'opportunità di avviare le iniziative previste nell'atto di indirizzo. Con questa modifica, il parere sarebbe favorevole.

In sede di articolo 7, gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati.

In relazione a tale proposta, la relatrice DI GIORGI (*PD*) si uniforma al parere del Sottosegretario.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili gli emendamenti 7.18 e 7.33.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un orientamento favorevole sugli ordini del giorno nn. 15 e 16, riferiti all'articolo 7, purché sia specificato che il Governo si impegna a valutare l'opportunità di adottare le misure ivi indicate. Il parere è invece contrario sull'ordine del giorno n. 17, mentre ella invita a ritirare l'emendamento 7.10. Suggestisce poi la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 7.15, 7.26 e 7.0.1, che tratta temi analoghi al 7.26.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU manifesta un avviso conforme a quello della relatrice, esprimendo tuttavia una valutazione di massima negativa sul 7.26 che a suo avviso lede il diritto di autore. Si riserva comunque di compiere un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice PUGLISI (*PD*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 15. Accedendo all'invito della relatrice, ritira poi gli emendamenti 7.10, 7.15 e 7.26 preannunciando la trasformazione in ordini del giorno degli ultimi due.

In merito al 7.26, fa notare peraltro che da tempo si cerca di esentare dal pagamento del diritto di autore gli eventi con musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori inferiore a 200.

Anche la senatrice IDEM (*PD*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 15.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira a sua volta l'emendamento 7.0.1 e si riserva di trasformarlo in ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

In sede di articolo 8, gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 18 e 19, riferiti all'articolo 8, mentre osserva che l'emendamento 8.0.3 è già oggetto di due ordini del giorno di carattere generale (nn. 5 e 7) su cui ieri si è espressa favorevolmente. Invita infine i presentatori dell'emendamento 8.0.4 a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si conforma al parere della relatrice.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritira l'8.0.3, in quanto effettivamente già oggetto di ordini del giorno.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*), nel ricordare brevemente l'attività svolta dall'Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia, ritira l'8.0.4, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-00808 della senatrice Fucksia ed altri, concernente i cavalli delle carrozzelle per turisti a Roma.

Riferisce che il Ministero della salute, sin dal 2008, effettua il costante monitoraggio della problematica costituita dalle cosiddette «Botticelle» romane.

Infatti, in data 8 dicembre 2008, a seguito di un grave incidente che provocò la morte di un cavallo mentre trainava la carrozza in una strada altamente trafficata nel centro della città di Roma, venne convocato con urgenza dal Ministero un apposito tavolo tecnico, incaricato di fornire al Comune di Roma indicazioni sulle misure necessarie a garantire la salute e il benessere dei cavalli impiegati in tale attività.

Il citato tavolo tecnico elaborò un documento che prevedeva diversi adempimenti a tutela degli animali.

Tuttavia, dette indicazioni non sono state ancora recepite nel regolamento comunale che disciplina il servizio taxi e di noleggio (che ricomprende le «Botticelle»), fatta eccezione per l'istituzione di una specifica commissione veterinaria incaricata di valutare annualmente tutti i cavalli impiegati.

La commissione è stata incaricata anche di evidenziare eventuali criticità del regolamento comunale per quanto riguarda la sicurezza dei percorsi, le andature dei cavalli e la loro uscita in condizioni climatiche avverse.

Pertanto, in merito alla richiesta dell'interrogante, di prevedere ulteriori provvedimenti a tutela del benessere e della salute dei cavalli impiegati nella trazione delle carrozze pubbliche, assicura che sarà cura del Ministero della salute sollecitare nuovamente il Comune di Roma, affinché tenga conto appieno delle indicazioni previste a suo tempo dal tavolo tecnico e preveda la revoca della licenza ai vetturini in caso di mancato rispetto delle regole previste, fermo restando che, qualora si ravvisi il reato di maltrattamento degli animali, questo deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

A tal riguardo, riferisce che, ad oggi, tutti i cavalli sono stati sottoposti a specifica visita sanitaria e comportamentale, nonché correttamente identificati.

In esito a tali controlli alcuni animali sono stati definitivamente esclusi dall'impiego, mentre altri sono stati sottoposti a fermo temporaneo, in attesa di completa guarigione prima di poter essere di nuovo utilizzati a tale scopo. Tutta la documentazione relativa ai suddetti controlli è depositata presso i servizi veterinari della ASL territorialmente competente.

Tuttavia, trova opportuno evidenziare che, ad eccezione dei casi di specifico maltrattamento degli animali in cui interviene direttamente l'Unità Operativa Tutela Animale del Ministero della salute, il Ministero non ha la possibilità di emanare provvedimenti specifici, essendo la materia completamente demandata alle Autorità del territorio.

Soggiunge peraltro che sarà cura del Ministero della salute sollecitare formalmente il Municipio di Roma e i Servizi veterinari della ASL, affinché vengano al più presto individuati i percorsi protetti e idonei al passaggio in sicurezza delle carrozze trainate da cavalli in ambito urbano, provvisti di adeguate aree di sosta e di scuderizzazione.

Qualora ciò non sia attuabile in tempi brevi, il Ministero ritiene che, almeno nel periodo estivo, il servizio debba essere necessariamente fornito solo tramite prenotazione e con partenza dei cavalli direttamente dalle aree di scuderizzazione. In questo modo si evita che gli animali, in attesa della corsa successiva o della fine dell'orario di fermo, debbano sostare per ore sotto il sole, al caldo, nelle piazze e nelle strade del centro e permanentemente attaccati alla carrozza. Ritiene importante, altresì, che per i vetturini sia attivato, da parte della commissione veterinaria locale, un corso formativo sulla salute ed il benessere dei cavalli ed, in particolare, sulle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Da ultimo, fa presente che le aree di scuderizzazione devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario e conformi al codice per la tutela e la corretta gestione degli equidi (specifiche linee guida pubblicate dal Ministero della salute nel 2009), che fissa i parametri essenziali sulla corretta detenzione e l'utilizzo degli equini, qualsiasi sia il loro impiego.

La senatrice FUCKSIA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che l'amministrazione comunale possa essere sensibilizzata ai fini di una pronta attuazione delle previste misure a tutela dei cavalli.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), intervenendo al fine di integrare le considerazioni già svolte, osserva, in merito all'articolo 3 del testo base, che occorrerebbe specificare, in tema di attribuzioni delle commissioni di albo, che a queste spetta dare esecuzione esclusivamente ai provvedimenti disciplinari di natura ordinistica. Quanto alla norma relativa alla morosità nei pagamenti, segnala che sarebbe opportuno sostituire il termine «contributo» con l'espressione, più appropriata, «tassa annuale». In merito alle funzioni delle Federazioni, osserva che sarebbe utile un chiarimento in ordine alla spettanza del potere di designazione dei rappresentanti presso organi collegiali di carattere regionale.

Per ciò che concerne l'articolo 5, esprime apprezzamento per le innovazioni prefigurate in tema di esercizio abusivo della professione sanitaria, associandosi tuttavia alle osservazioni già formulate da altri oratori circa l'opportunità di un coordinamento e di una armonizzazione con le disposizioni del disegno di legge n. 471, già approvato dal Senato ed ora all'esame dell'altro ramo.

Riguardo all'articolo 7, nel ritenere condivisibile l'impianto delle disposizioni in materia di specializzazioni mediche, segnala l'opportunità di

misure atte a garantire un efficace ed unitario coordinamento delle attività di formazione.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) rileva anzitutto che il testo in esame è alquanto eterogeneo e che, almeno in riferimento alle disposizioni in materia di professioni sanitarie, sarebbe stato opportuno concentrare l'esame su un disegno di legge *ad hoc*. Riguardo all'articolo 1, esprime apprezzamento per il prefigurato riassetto della normativa sulla sperimentazione clinica, pur ritenendo il testo suscettibile di emendamenti migliorativi finalizzati alla protezione degli animali e allo sviluppo di metodi alternativi. In merito all'articolo 2, reputa condivisibile l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che tuttavia dovrebbe essere coniugato con la definizione di linee guida dirette a specificare il contenuto delle prestazioni, anche al fine di garantire la certezza dei costi. Quanto all'articolo 3, in tema di riordino delle professioni sanitarie, osserva che, se si sceglie di mantenere l'impianto ordinistico, in considerazione della peculiarità del settore sanitario, riconosciuta anche a livello europeo, è necessario assicurare percorsi formativi adeguati e certificati. In ogni caso, reputa opportuna una semplificazione strutturale, che contempli un Ordine unico nazionale, con eventuali articolazioni territoriali e implementazione della digitalizzazione. Riguardo al tema della formazione, trattato dagli articoli 1 e 7, paventa anzitutto possibili penalizzazioni dei medici italiani, soggetti ad obblighi formativi non contemplati da altri paesi europei. In riferimento alla formazione medica specialistica, ritiene necessaria la conformazione agli *standard* europei, e la garanzia che gli specializzandi non siano adibiti ad una impropria funzione di supplenza del restante personale medico, a detrimento delle finalità formative. In termini più generali, osserva che le attività formative del personale medico dovrebbero cessare di essere gestite alla stregua di un *business*.

Il senatore BIANCO (*PD*) dichiara anzitutto di condividere il prefigurato stralcio degli articoli connotati da un livello di priorità meno elevato, pur notando che l'articolato da esaminare nell'immediato è comunque cospicuo e complesso. In merito alla delega per il riassetto e la riforma della normativa sulla sperimentazione clinica, di cui all'articolo 1, esprime il convincimento che si tratti di un intervento fondamentale per superare le difficoltà in cui versa il settore della ricerca, anche ai fini di un recupero di fiducia nelle attività di sperimentazione. Reputa necessario qualificare sul piano etico e civile la figura del ricercatore, delineandone uno *status* che renda evidente l'importanza dell'indipendenza e dell'assenza di conflitti di interesse. Ritiene, inoltre, che si debbano dettare criteri per la diffusione dei risultati delle sperimentazioni cliniche, anche quando esse non vadano a buon fine. Esprime apprezzamento per la previsione di programmi di aggiornamento periodico del personale, medico o di altra natura, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, considerando necessaria una formazione continua sui temi della ricerca.

Quanto all'articolo 2, in materia di integrazione dei LEA con le prestazioni di controllo del dolore nel parto, reputa l'intervento condivisibile, ancorché migliorabile sul piano lessicale, dal momento che il termine «prestazioni» può essere suscettibile di interpretazioni non corrette, e dovrebbe essere espressamente collegato al fine di una riduzione del ricorso ai parti cesarei.

In relazione all'articolo 5, che innova il codice penale in tema di esercizio abusivo della professione sanitaria, fa proprie le osservazioni già formulate in merito all'opportunità di coordinamento con le previsioni del disegno di legge n. 471.

Riguardo alla circostanza aggravante introdotta dall'articolo 6, reputa condivisibile l'innalzamento dei livelli di dissuasività a tutela delle persone ricoverate in condizioni di fragilità, ma osserva che occorrerebbero misure di tipo non solo sanzionatorio, bensì anche a carattere organizzativo.

In riferimento all'articolo 7, in tema di formazione medica specialistica, esprime l'avviso che l'intervento puntuale previsto dal testo, certamente apprezzabile, dovrebbe rappresentare lo spunto per una riflessione complessiva sul sistema di formazione e di accesso al lavoro dei giovani medici, che coinvolga in maniera equilibrata, in relazione alle rispettive competenze, i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si sofferma, infine, sull'articolo 3, concernente il riordino della disciplina delle professioni sanitarie. Ritiene opportuno sottolineare che l'intervento in esame è concepito nell'ottica della sussidiarietà, non determina alcun appesantimento burocratico né la creazione di enti autoreferenziali, o fonte di costi aggiuntivi; inoltre, l'impostazione ordinistica non interferisce con il libero gioco del mercato ma, a ben vedere, assolve alla funzione di garantire la qualificazione dei professionisti sanitari, in armonia con l'articolo 32 della Costituzione e con i dettami del diritto europeo.

Su proposta della PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione generale, riservandosi il senatore BIANCO (PD) di svolgere considerazioni integrative del proprio intervento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 luglio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SULLE
PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLO SFRUTTAMENTO DELLE
RISORSE DI GAS E PETROLIO DELL'ISOLA*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli, sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare il Sottosegretario per la sua presenza alla seduta odierna, ricorda come essa si inserisca nel quadro del lavoro svolto dalla Commissione in materia di immigrazione.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, nel ricordare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, fra l'altro, la delega sui minori stranieri non accompagnati, sottolinea come tali politiche vengano attuate in osservanza della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia. In Italia i minori stranieri non accompagnati risultano in numero di 7.775 e sono in prevalenza di genere maschile e con età superiore ai 16 anni. Durante il primo semestre del 2014 i minori giunti in Italia sono stati 3.750, in notevole aumento rispetto al 2013. Si è registrato un aumento di minori di origine egiziana, eritrea, somala e gambiana. In aumento anche i minori di età inferiore ai 16 anni. Gli arrivi hanno interessato essenzialmente la Regione siciliana: sono 3.400 i minori sbarcati in Sicilia dall'inizio dell'anno, il che equivale al 95 per cento del totale (segue la Lombardia con un numero di presenze pari al 9 per cento del totale). I minori in Sicilia vengono accolti in circa 200 strutture di cui il 37 per cento non autorizzate. Queste ultime accolgono più del 70 per cento dei minori presenti in Sicilia. Si è posta pertanto una forte esigenza di trasferimento di minori da tali strutture a strutture definitive. Di ciò si è occupato il Soggetto Attuatore attivando ben 27 strutture di accoglienza temporanea che sono state in grado di gestire l'accoglienza di 1.400 minori. Un altro compito affidato al Ministero è rappresentato dall'attività di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati che, tuttavia, presenta forti criticità nell'identificazione dei minori e, quindi, nelle procedure relative alla segnalazione della presenza e della irreperibilità. Allo scopo di supportare le Regioni e gli Enti locali e coordinarne il lavoro con quello delle Amministrazioni centrali è stato da tempo attivato un Tavolo specificamente dedicato al tema dei minori stranieri non accompagnati, denominato Conferenza unificata, al quale prendono parte tutte le amministrazioni competenti in materia. Inoltre, il Ministero sta realizzando un sistema informativo *on-line* che permette il monitoraggio della presenza del minore sin dal suo arrivo in Italia. Il Ministero, per l'attuazione delle politiche in materia, utilizza il «Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» che, per l'anno 2014, ha una dotazione dei 40 milioni di euro, 30 dei quali già disponibili, mentre gli altri 10 milioni lo saranno a breve. In ogni caso, il Ministero ha chiesto un ulteriore finanziamento pari a 80 milioni di euro. Va da ultimo segnalato che nel corso della seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2013 è stata stabilita un'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati»; rispetto a questi ultimi il Piano prevede che il Ministero dell'interno coordini la ricerca di strutture di accoglienza temporanea nelle quali collocare tempestivamente i minori garantendone così un collocamento sicuro. Allo stesso Ministero viene al-

tresi affidato il compito di gestire la seconda accoglienza, aumentando in modo adeguato la capienza di posti nella rete SPRAR.

Il presidente MANCONI, nel sottolineare come sia inquietantemente alta la percentuale di strutture abusive di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario, e nel rimarcare come l'origine dei minori stranieri non accompagnati rifletta l'andamento dei più recenti flussi migratori, caratterizzati da provenienze da paesi del Corno d'Africa come Eritrea e Somalia, chiede notizie in merito alla istituzione presso i Comuni del Registro dei tutori ai quali è possibile l'affidamento di minori stranieri non accompagnati.

La senatrice SERRA (*M5S*), nel mettere in evidenza quanto siano allarmanti i dati illustrati dal sottosegretario Franca Biondelli, chiede informazioni riguardo ai sistemi tecnici adottati per individuare l'età dei minori.

La senatrice AMATI (*PD*), esprimendo amarezza e preoccupazione sul quadro tracciato dall'onorevole Sottosegretario, chiede elementi conoscitivi in ordine ai minori di cui non si conosce l'attuale collocazione, nonché chiarimenti sui centri non autorizzati di cui ha parlato lo stesso Sottosegretario.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), nel chiedere a sua volta notizie in merito ai centri non autorizzati di cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, chiede quale sia l'orientamento del Governo sull'istituto della *kafala*, di tradizione islamica, previsto dalla Convenzione dell'Aja «sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori» la cui ratifica è attualmente in discussione presso le commissioni giustizia e esteri congiunte.

La senatrice PADUA (*PD*) ricorda l'impegno delle comunità siciliane di Pozzallo e Sampieri nell'accoglienza dei migranti, in particolare dei minori, domandando dettagli in ordine al supporto dato dal Governo agli Enti locali in questo ambito e notizie sull'assistenza sanitaria data ai minori che giungono in Italia.

La senatrice VALENTINI (*PD*) chiede se il Governo abbia definito una vera e propria strategia articolata relativamente ai minori stranieri non accompagnati.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) sottolinea l'importanza della formazione delle famiglie in ordine all'accoglienza dei minori stranieri, mettendo in evidenza altresì il ruolo di primo piano degli Enti locali.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI spiega brevemente l'accompagnamento di minori stranieri nei centri che non accreditati e/o autorizzati ai sensi delle disposizioni regionali costituisca una soluzione di emergenza e che l'impegno di tutti è di superare tale problema e di giungere velocemente a collocazioni definitive. In tal senso si è impegnata la Conferenza unificata, in particolare le Regioni e l'ANCI. Quanto agli strumenti, si sta cercando di portare a 45 euro *per diem, pro capite* il sostegno del Ministero ai Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati. Nel 2013, a tutti i Comuni che ne hanno fatto richiesta è stato possibile corrispondere la cifra *per diem, pro capite* stabilita allora, che era di 20 euro. Ricorda che tali Comuni nel 2013 sono stati 295, di cui 51 non hanno presentato rendicontazione, e che 62 Comuni hanno rifiutato l'assistenza di minori stranieri non accompagnati. Quanto ai minori di cui non si conosce l'attuale collocazione, essi sono purtroppo circa 2.000. Per quanto riguarda infine i sistemi adottati per determinare l'età dei minori, essi sono ancora piuttosto imprecisi e non vengono sempre impiegati.

Il presidente MANCONI, considerata l'ora e apprezzate le circostanze, sentiti l'onorevole Sottosegretario e i senatori presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta. Ricorda peraltro che all'onorevole Sottosegretario è stato chiesto di riferire a questa Commissione anche in ordine all'attuazione alla «Strategia nazionale per l'integrazione di rom, sinti e caminanti». Nel ringraziare quindi l'onorevole Sottosegretario e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

C. 2486 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Si sofferma sulla condizione n. 1), con la quale si chiede di fare salvi i trattenimenti in servizio anche per i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, estendendo quindi anche a loro la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, e di escludere i dirigenti medici responsabili di struttura complessa dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti del personale che ha maturato i requisiti pensionistici.

Osserva, infatti, che, se le misure previste dall'articolo 1 sono condivisibili in quanto tendono al ricambio generazionale del personale delle pubbliche amministrazioni, vanno però considerate anche le specificità

delle diverse amministrazioni. Il sistema sanitario italiano ha oggi dirigenti medici apicali per la gran parte in possesso dei requisiti per il pensionamento, anche grazie al riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Si tratta di professionisti di grande esperienza e competenza, la cui fuoriuscita dai ruoli della pubblica amministrazione, se non graduata nel tempo, rischia di provocare un danno al servizio sanitario, più che ai medici stessi, che, proprio in quanto molto competenti, possono continuare a lavorare nel privato.

Quanto invece alla condizione n. 2), chiarisce che il comma 2 dell'articolo 27, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la previsione in base alla quale i comuni, prima di rilasciare autorizzazioni o concessioni concernenti la realizzazione di strutture sanitarie, devono acquisire il parere della regione, che in questo modo può verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo di tali strutture e alla loro localizzazione territoriale in ambito regionale. Si tratta di un passaggio importante per le regioni, o almeno per quelle che fanno la programmazione delle strutture sanitarie sul territorio.

Quanto infine alle due osservazioni, con la prima si suggerisce di prevedere che il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 4, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si tratta del decreto ministeriale che dovrà stabilire criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno al reddito che si impegnano, come previsto nell'articolo 12, in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali. Con la seconda osservazione, si suggerisce invece di continuare a prevedere, eventualmente differendo l'attuale, un termine per la cessazione degli organi delle province prorogati nella fase transitoria prevista dalla legge n. 56 del 2014 per il passaggio al nuovo ordinamento provinciale.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), riferendosi alla condizione n. 1) della proposta di parere del presidente, evidenzia che l'abolizione del trattamento in servizio per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale comporta un danno per i docenti universitari medici titolari di cattedre nelle quali è essenziale il collegamento della docenza e della ricerca con la concreta attività clinica; infatti questi, una volta privati degli incarichi sanitari, sarebbero di fatto costretti a ritirarsi anche dalla docenza e verrebbero in questo modo discriminati rispetto agli altri docenti universitari, che possono restare in servizio fino a settant'anni.

Per quanto riguarda invece la condizione n. 2), esprime il timore che mantenere la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie sia in conflitto con il principio di libertà di impresa imposto dalla legislazione europea. Non è del resto insolito che la legislazione sanitaria italiana conosca punti di frizione con i principi del diritto dell'Unione europea: si pensi al fatto che l'Europa chiede la libera circolazione delle merci, mentre l'Italia ha per i farmaci un regime di prezzi imposti.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*) chiede se il parere della regione sia necessario anche per strutture sanitarie «minori», come possono essere gli studi associati di medici di base o specialisti. Chiede inoltre se l'articolo 1 del decreto-legge in esame incida in qualche modo sui professori universitari di medicina in quanto tali.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, replicando al deputato Gigli, osserva che la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie è prevista da quindici anni nell'ordinamento nazionale e da venti in quello della regione Lombardia, che è stata capofila di quest'esperienza, senza che ciò abbia costituito motivo di contestazione da parte delle istituzioni europee.

Rispondendo quindi al senatore Dalla Zuanna, chiarisce innanzitutto che le regioni si preoccupano della programmazione della presenza sul territorio delle case di cura e delle strutture assimilabili, e in generale delle strutture che presumibilmente chiederanno l'accreditamento, non quindi dei laboratori o degli studi medici, il cui regime autorizzatorio è perciò quello ordinariamente previsto per le attività economiche.

Chiarisce inoltre che il decreto-legge in esame, come pure la condizione n. 1) della sua proposta di parere, non incidono sui professori universitari medici, che continuano a poter andare in pensione a settant'anni. Quanto al fatto che, però, come dirigenti medici del Servizio sanitario devono andare in pensione prima, è vero che questo – come rileva il deputato Gigli – comporta per loro un danno, ma è anche vero che non è possibile trattare diversamente, quanto all'età di pensionamento, i dirigenti del Servizio sanitario che sono professori universitari e quelli che non lo sono.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di condividere completamente la condizione n. 2) posta nella proposta di parere del presidente, ricordando di avere avuto in passato occasione di constatare personalmente, come assessore regionale alla sanità, l'importanza della programmazione regionale e quindi del controllo sulla nascita delle diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private sul territorio, ai fini di una loro equilibrata e ordinata distribuzione, nell'interesse del pubblico e delle stesse strutture, che, se troppo vicine, finiscono per soccombere alla concorrenza.

Condivide altresì la condizione n. 1), concordando sul fatto che nei prossimi anni potrebbe esserci il pensionamento di un alto numero di dirigenti medici e che questo potrebbe arrecare un danno al Servizio sanitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

S. 1563 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che la Commissione l'ha già esaminato, nel testo iniziale, in occasione del suo passaggio alla Camera, e sottolineando che il testo trasmesso al Senato risulta ampiamente modificato e recepisce tre delle quattro condizioni poste dalla Commissione nel suo parere.

Riferisce quindi che l'articolo 1, ampiamente modificato dalla Camera, introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore di beni culturali.

L'articolo 2, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, detta misure per la semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del Grande Progetto Pompei, per il rafforzamento delle strutture amministrative preposte al medesimo progetto e per il rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».

L'articolo 3, che è stato solo lievemente modificato dalla Camera, reca misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.

L'articolo 4, modificato in alcuni aspetti dalla Camera, integra il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), prevedendo che i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni riesaminino, anche in deroga alle leggi regionali in materia e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale.

L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 6, modificato dalla Camera, prevede benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva.

L'articolo 7 prevede un Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure per il patrimonio e le attività culturali, tra cui il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura». La Camera ha modificato il testo tra l'altro per prevedere che, ai fini dell'adozione del Piano, sia sentita anche la Conferenza unificata, in questo senso recependo anche una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Camera ha anche previsto che i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziare per il finanziamento di progetti, presentati da comuni o da unioni di comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti, per la valorizzazione di siti culturali e il miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti e le modalità di attuazione dei relativi interventi – per i quali è previsto si possa ricorrere a una convenzione con l'ANCI – siano stabiliti con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La Camera ha introdotto anche il comma 3-*quater*, con il quale si prevede l'adozione – d'intesa con la Conferenza unificata – di un «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019».

L'articolo 8, ampiamente riformulato dalla Camera, prevede ora che, per rafforzare i servizi di accoglienza e assistenza dei visitatori e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali possono impiegare a tempo determinato professionisti di età non superiore a 40 anni competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, da individuare attraverso una procedura selettiva. La Camera ha autorizzato una spesa per la finalità in esame solamente a favore degli istituti e dei luoghi della cultura dello Stato, prevedendo che «le regioni e gli enti pubblici territoriali» provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva per il personale.

L'articolo 9, anch'esso modificato dalla Camera, prevede un credito d'imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e dei servizi connessi.

L'articolo 10, modificato dalla Camera, prevede a sua volta un credito d'imposta per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico delle strutture ricettive del Paese. La Camera ha anche introdotto un comma 5, che demanda ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Il comma 6, anch'esso inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina dei distretti turistici, novellando sotto diversi aspetti la disciplina vigente. In particolare, viene ulteriormente differito, al 31 dicembre 2015, il termine entro cui le regioni, d'intesa con Ministero competente, devono delimitare i distretti in questione.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. La Camera – recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali – ha previsto che sul piano sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni. L'articolo prevede anche che il Ministero convochi apposite conferenze di servizi per velocizzare il rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione di

circuiti nazionali di eccellenza; che i soggetti competenti possano concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati per promuovere percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.

A questo scopo, la Camera ha previsto – introducendo un comma 3-ter – che regioni ed enti locali, d'intesa con i Ministeri competenti, predispongano progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di cui si è detto. In tal modo la Camera ha recepito una ulteriore condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva rappresentato l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma di cui al comma 3.

Sempre l'articolo 11 rinvia al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali le guide turistiche possono operare solo se in possesso della speciale abilitazione nazionale.

La Camera ha introdotto un articolo 11-bis, che favorisce la costituzione di *start-up* operanti nel settore del turismo.

L'articolo 12 detta misure per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 13 detta misure per la semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo.

L'articolo 13-bis – introdotto dalla Camera – prevede la costituzione di un gruppo di lavoro chiamato a trovare risorse da destinare alla promozione del turismo mediante uno specifico intervento.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La Camera ha inserito i commi 2-bis e 2-ter, che riguardano il personale addetto ai servizi ausiliari della scuola risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

La Camera ha modificato l'articolo, prevedendo tra l'altro il potenziamento del portale Italia.it e la realizzazione di una Carta del Turista.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), che sostanzialmente riproduce il parere già approvato in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, salve le modifiche conseguenti ai cambiamenti apportati al testo dalla Camera stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre

S. 1519 Governo, approvato dalla Camera

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis

S. 1533 Governo, approvato dalla Camera

(Pareri alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*), *relatore*, introduce l'esame dei provvedimenti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1519, che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre, e sul disegno di legge S. 1533, che reca la legge europea *bis* per il 2013.

Entrambi i provvedimenti, già approvati dalla Camera, sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame alla Camera stessa e su di essi è stato espresso parere favorevole.

Preliminarmente va ricordato che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5-8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per il 2013, il Parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).

L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione «secondo semestre». Nessuna previsione esplicita è

contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013 nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.

Prima di venire al contenuto dei due provvedimenti, è bene ricordare che sugli schemi iniziali dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, che è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, il 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea *bis*. La condizione è stata poi recepita dal Governo nel testo finale del disegno di legge presentato al Parlamento.

Va detto altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge; vale a dire che provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Ma in tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia quando le regioni e province autonome adottano i provvedimenti attuativi di propria competenza.

Inoltre i predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Stato-regioni.

Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, questo, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, consta di 9 articoli e di due allegati, i quali elencano, rispettivamente, le direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 1 delega il Governo all'adozione delle norme occorrenti per l'attuazione delle direttive europee elencate nei citati allegati.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di norme recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della disciplina comunitaria relativa ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

L'articolo 8 detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della disciplina europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).

L'articolo 9 delega il Governo a recepire la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Quanto al disegno di legge europea 2013-*bis*, la Camera ne ha ampliato il contenuto e il provvedimento consta ora di 40 articoli a fronte dei 33 iniziali. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dalla Camera, rilevano in particolare, per quel che concerne le competenze della Commissione, gli articoli 14 e 35, di cui si dirà più avanti.

L'articolo 1 reca norme in materia di assegnazione di borse di studio universitarie per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.

L'articolo 2, introdotto dalla Camera, introduce modifiche relative agli elementi costitutivi della ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati.

L'articolo 3 interviene in materia di espulsione dello straniero la cui presenza sul territorio non sia regolare, per adeguarle al diritto comunitario.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.

L'articolo 5 reca norme concernenti le imprese di investigazione privata.

L'articolo 6 riguarda l'assistenza ai destinatari dei servizi oggetto della «direttiva servizi» che siano stati colpiti da discriminazioni e la cooperazione tra autorità nazionali competenti.

L'articolo 7 reca norme tributarie riguardanti i contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono il proprio reddito in Italia.

L'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni

L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate quali dazi doganali e IVA all'importazione.

L'articolo 11 reca norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012, concernente l'infrastruttura di mercato europea.

L'articolo 12 modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 14 – introdotto dalla Camera – modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo abroga le norme (del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario.

L'articolo 15 chiarisce l'ambito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, relative alle navi di grossa stazza.

L'articolo 16 estende ai dirigenti alcune procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.

L'articolo 17 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica - VAS.

L'articolo 18 detta disposizioni in materia di bevande analcoliche, con riferimento al contenuto minimo di frutta.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

L'articolo 20 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura, per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, di uccelli tutelati debba essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 21 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.

L'articolo 22 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente).

L'articolo 23 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 24 reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'articolo 25 modifica la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica se i progettisti possono dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 26 consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L'articolo 27 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/

2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT).

L'articolo 28 riguarda le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*.

L'articolo 29 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

L'articolo 30 interviene in materia di responsabilità civile dei magistrati, tra l'altro introducendo la possibilità, per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in determinate ipotesi ovvero per diniego di giustizia, di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni.

L'articolo 31 modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari, tra l'altro posticipando il termine da cui si applica il divieto di tenere conto del sesso quale fattore di differenziazione nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari.

L'articolo 32 delega il Governo ad adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.

L'articolo 33 introduce disposizioni in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni societarie.

L'articolo 34 provvede, in conseguenza dell'adesione della Croazia all'Unione europea, a integrare con il riferimento alla Croazia alcuni allegati contenuti in decreti attuativi di direttive europee in materia di professioni di medico ed architetto.

L'articolo 35, introdotto dalla Camera, mira ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea antifrode di cui al regolamento (UE Euratom) n. 883/2013, ampliando le funzioni del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. In particolare, il Nucleo speciale viene incaricato di svolgere anche analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, tra l'altro esercitando i poteri e le facoltà derivanti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa valutaria e avvalendosi dei dati dell'anagrafe tributaria.

L'articolo 36 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 37 detta misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, consentendo la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca

esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga il divieto.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di certificato successorio europeo, individuando nel notaio l'autorità competente al rilascio dello stesso.

L'articolo 39 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 40 provvede a coprire le minori entrate derivanti dalla introduzione, da parte della Camera, di alcuni nuovi articoli. Lo stesso articolo riduce i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura.

In conclusione, presenta proposte di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo (*vedi allegati 3 e 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-*bis* (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico

Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(*Rinvio del seguito dell'esame*)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del fatto che, da una parte, il Governo sta valutando la possibilità di avvalersi della cosiddetta «delega fiscale» per introdurre nell'ordinamento disposizioni per la prevenzione e la riabilitazione della ludopatia e, dall'altra parte, che la Commissione bilancio della Camera ha chiesto al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il che comporta un rallentamento anche nell'*iter* in sede referente.

Preso quindi atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin
(Svolgimento e conclusione)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Elena D'ORLANDO e il professor Roberto LOUVIN svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia i professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto ampio e articolato, riconducibile prevalentemente a materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato (tra cui «organi dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «previdenza sociale», «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», «ordine pubblico e sicurezza», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»);

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 27 intervengono, in parte, sulle materie «tutela della salute» e «professioni», attribuite alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, esse rischiano di generare forti criticità per la fuoriuscita dall'organico delle aziende sanitarie di un numero significativo di dirigenti medici e sanitari e, tra loro, di direttori di struttura complessa, la quale sarebbe negativa, oltre che per i profili di stretta organizzazione, soprattutto per la sottrazione al Servizio sanitario nazionale di professionalità giunte, grazie alla formazione e al lavoro compiuti in seno al sistema pubblico, ad uno stadio fortemente avanzato di competenza e specializzazione;

numerose disposizioni sono riconducibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che:

l'articolo 11 modifica, tra l'altro, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3);

per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti regionali e il relativo trattamento economico, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2014, ha affermato che la materia del loro rapporto di lavoro è riconducibile a quella dell'«ordinamento civile» (attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato);

l'articolo 12, comma 4, – demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, – fuoriesce dal prevalente ambito materiale previdenziale nel quale versano i precedenti commi e incide in materia di politiche sociali e formazione professionale di spettanza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, coinvolgendo peraltro interessi anche degli enti locali;

l'articolo 23, comma 1, lettere *d*) e *f*) modifica la disciplina transitoria per il passaggio alle nuove province prevista dai commi 79 e 82 dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, disponendo che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale in base alle nuove disposizioni della legge stessa debba svolgersi contestualmente e, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, entro il 30 settembre 2014, e sopprimendo il termine perentorio del 31 dicembre 2014 non oltre il quale (nella previgente formulazione del comma) il presidente della provincia in carica ovvero il commissario e la giunta provinciale sono chiamati a restare in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili;

l'articolo 24, nel prevedere misure urgenti di semplificazione per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali prevede un ampio coinvolgimento degli enti territoriali stessi;

l'articolo 27, comma 2 – prevedendo che, ai fini della realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il comune non debba più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, prevista dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 – sottrae alle regioni competenze amministrative consolidate in ambiti riconducibili a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e il governo del territorio, precludendo alle stesse la possibilità di verificare la rispondenza delle nuove strutture sanitarie alla programmazione regionale e di valutare la loro incidenza sull'esistente offerta di servizi del Servizio sanitario regionale allo scopo di

evitare squilibri nella medesima offerta o di assumere eventualmente conseguenti scelte riallocative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, al fine di salvaguardare la funzionalità delle strutture sanitarie, siano inclusi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 3 i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale ed esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5 i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

2) all'articolo 27, sia soppresso il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 12, appare opportuno prevedere – modificando in tal senso il comma 4 – che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

b) all'articolo 23, appare opportuno reintrodurre – modificando in tal senso il comma 1, lettera f) – un termine temporale perentorio che assicuri la decadenza dal regime di *prorogatio* degli organi di cui al medesimo comma e incentivi efficacemente il rispetto del termine sostanziale coincidente con l'insediamento dei nuovi organi a seguito di elezione, eventualmente estendendo il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2014 per un periodo strettamente necessario (non superiore ad esempio a tre mesi) nel caso di prognosi negativa sulla probabilità di fatto che tutte le province completino il rinnovo degli organi entro il predetto termine.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (S. 1563 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1563, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza

alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare opportuno – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, riconducendo al primo la competenza a dettare le disposizioni generali e comuni sulla materia – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine;

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, come modificato dalla Camera – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare, d'intesa, i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

all'articolo 7, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul decreto ministeriale recante il Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» sia sentita anche la Conferenza unificata;

l'articolo 8, modificato dalla Camera – che prevede che gli istituti e i luoghi della cultura, anche regionali, possano impiegare, tra l'altro per la valorizzazione dei beni culturali, giovani professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, assunti a tempo indeterminato, iscritti

(a regime) in elenchi nazionali costituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o attivi in iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale – incide anche sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 8, comma 4, come modificato dalla Camera, prevede che «le regioni e gli enti pubblici territoriali» provvedano all'attuazione dell'articolo 8 medesimo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

all'articolo 11, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul piano straordinario della mobilità turistica sia acquisita l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 1) e che le regioni partecipino all'attuazione delle misure previste dall'articolo in relazione ai circuiti nazionali di eccellenza e ai percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici (comma 3-ter);

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare

interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.

b) all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, capoverso comma 4-ter, si valuti l'opportunità di prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

d) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

e) al comma 4 dell'articolo 11, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del

sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

g) all'articolo 16, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1519, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza Stato-regioni e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1533, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Goz
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi.

Il Sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi del Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e della lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea, oggetto di una relazione della Commissione, approvata all'unanimità nella seduta del 17 giugno scorso.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Laura GARAVINI (PD) e Andrea VECCHIO (SCpI) e il senatore Franco MIRABELLI (PD), ai quali risponde il Sottosegretario Sandro GOZI.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Sandro Gozi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata la composizione dei Comitati istituiti nella seduta del 10 luglio scorso e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 16 luglio scorso ha convenuto sull'opportunità di designare quale consulente a tempo parziale il dottor Antonio Tricoli, magistrato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Alessandro Visparelli e Fabio Faretra
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Alessandro VISPARELLI, *presidente ENPACL*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPACL, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Sergio Nunziante e Massimo Opromolla
(Svolgimento e conclusione)

Svolge una relazione Sergio NUNZIANTE *presidente ENPAB*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Sergio NUNZIANTE *presidente ENPAB*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPAB, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 8,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 17 luglio 2014

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	<i>Pag.</i> 83
--	----------------

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Giovedì 17 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo SANTANGELO

La seduta inizia alle ore 8,15.

Vincenzo Santangelo, *Presidente*, constata la mancanza del numero legale e avverte che si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 8,30.

